

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 15/03/2018 n. 23

COPIA

Oggetto: *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Modificazioni. Conferma delle aliquote per l'anno 2018.*

Il giorno 15/3/2018 in Scandicci nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Il Presidente Simone Pedullà, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 18:16

Partecipa il Segretario Generale Marco Pandolfini.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: M. Tognetti, C. Nozzoli, L. Landi.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i consiglieri:

PRESENTI i Sigg.ri:

ASSENTI i Sigg.ri:

- Sindaco Fallani Sandro
- Pordfido Antonella
- Lanini Daniele
- Babazzi Alessio
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pacini Andrea
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara

Risultano altresì presenti gli Assessori: A. Giorgi, A. Anichini, F. Toscano, E. Capitani, Lombardini, Ndiaye

Il Presidente, così come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, apre la discussione congiunta dei punti dal n. 3 al n. 12 iscritti all'ordine del giorno per omogeneità degli argomenti trattati.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Giorgi per la presentazione delle delibere relative alla sessione di bilancio.

Intervengono i consiglieri: Bencini [M5S], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Babazzi [Gruppo Misto], Pecorini [Fare Comune], Marchi [PD].

Interviene per le conclusioni il Sindaco Fallani.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Il Presidente apre le dichiarazioni di voto sull'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno.

Non ci sono interventi per dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Premesso che l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 come successivamente modificato, ha istituito dal 01.01.2014 l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1/A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che il comma 703 dell'articolo 1 sopra richiamato stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell' IMU;

Considerato inoltre che trovano applicazione all'Imposta Municipale Propria le disposizioni del D.Lgs 504/1992 in quanto compatibili;

Preso atto che il D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014, al fine di sostituire, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;

Dato atto che l'articolo 13, comma 1, del D.L 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha stabilito che “ l'istituzione dell'imposta municipale è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 sopra richiamato, in quanto compatibili ”;

Preso atto che la disciplina per l'applicazione dell' IMU è stata successivamente modificata dall' articolo 4 del D.L 16/2012, dall' art. 1 Legge 228/2012, comma 380, D.L 21.05.2013 n. 54, e D.L 31.08.2013 n.102, nonché dall' articolo 1 D.L 30.11.2013 n. 133, dal D.L n. 16 del 06.03.2014, dall'articolo 9-bis D.L 28.03.2014 n. 47, dalla legge 27.12.2013 n.147 e dalla legge 28.12.2015 n.208;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, successivamente modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016 e n. 38 del 31.03.2017;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, con cui viene disposto, tra l'altro, che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto altresì che l'articolo 1, comma 169, Legge 27.12.2006 n. 226 stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 con il quale si differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2018, termine che, successivamente alla formalizzazione della presente proposta ed all'acquisizione dei relativi pareri, è stato ulteriormente differito al 31.03.2018 con successivo D.M. del 09.02.2018, pubblicato nella GU del 15.02.2018;

Rilevato che in materia di Imposta Municipale Propria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2014 sono state stabilite le seguenti aliquote e successivamente confermate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016 e n. 38 del 31.03.2017:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9)
e relative pertinenze : 0,50 per cento;
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) : 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10) :
0,98 per cento;
- Altri immobili : 1,06 per cento;

Preso atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge all'articolo 13, comma 10, D.L 201/2011, nella misura di € 200,00;

Rilevato che l'articolo 1 comma 37 Legge 27.12.2017 n. 205 ha previsto che all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 » e pertanto è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati per l'anno 2015;

Valutato pertanto opportuno confermare per l'anno 2018 le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 23.07.2014 come sopra riportate;

Atteso che l'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come confermato dall'articolo 1, comma 702, della legge 27.12.2013, n. 147, consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ritenuto opportuno, con riferimento alla potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 modificare pertanto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.07.2014 n. 56 e successivamente modificato con Deliberazioni del 20.05.2016 n. 67, del 28.04.2016 n. 42 e n. 38 del 31.03.2017;

Dato atto che il Regolamento Comunale all'articolo 6 definisce le aree edificabili stabilendo che l'edificabilità dell'area non discende necessariamente da piani urbanistici particolareggiati;

Ritenuto di definire con più precisione il concetto di edificabilità di un'area sostituendo all'articolo 6, comma 1, il periodo *“L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”*

Con il seguente:

“L’edificabilità dell’area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici di dettaglio, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dallo strumento urbanistico generale.”

Ritenuto, inoltre, necessario prevedere nel Regolamento in oggetto la fattispecie relativa alla locazione di una porzione dell’abitazione principale inserendo all’articolo 8 il comma 3 bis con il testo che segue:

3bis” E’ possibile riconoscere le agevolazioni previste per l’abitazione principale e le relative pertinenze anche nel caso in cui il titolare del diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione abbia stipulato un contratto di locazione regolarmente registrato, purché avente ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare che costituisce la propria abitazione principale, che rimane prevalente rispetto al numero di vani locati.”

Preso atto altresì che il Regolamento Comunale in materia di Imposta Municipale Propria all’articolo 10 disciplina la fattispecie dell’ unità immobiliare a destinazione abitativa concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado, precisando i requisiti e gli adempimenti che realizzano tale fattispecie;

Rilevato opportuno quindi semplificare gli adempimenti per i contribuenti apportando le seguenti modificazioni:

al periodo 3, comma 1 dell’articolo 10 eliminare la parola *“esclusivamente”* e aggiungere dopo le parole *“ ...omissis...trasmessa per posta elettronica certificata ...omissis...”* le parole *“ o fax “;*

Considerato altresì necessario modificare l’articolo 11 del Regolamento che disciplina un regime agevolato per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/1998 al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e chiarire alcune modalità operative dell’Ufficio e pertanto:

al periodo primo, comma 1, sostituire le parole *“...omissis...nonché dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni ... omissis ...”* con le parole *“... omissis... che fa riferimento agli accordi territoriali ...omissis...”;*

al periodo secondo, comma 1 sostituire la parola “comunicazione”, dove presente, con la parola “dichiarazione”;

al periodo secondo, comma 1 eliminare la parola “esclusivamente” e aggiungere dopo le parole “...omissis...trasmessa per posta elettronica certificata ...omissis...” le parole “o fax”;

aggiungere infine il comma 5 con il testo che segue:

“5. Nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia valutabile per mancanza di alcuni dati essenziali ai fini del controllo l’ufficio può richiederne l’integrazione. Se i dati richiesti non pervengono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta la dichiarazione presentata è da considerarsi respinta.”;

Rilevato, inoltre, opportuno definire meglio quali fabbricati sono da intendersi rurali ad uso strumentale abrogando all’articolo 13 il comma 3 ed introducendo l’articolo 13 bis con il testo che segue:

“I fabbricati rurali ad uso strumentale sono quelli in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, classificati nella categoria catastale D10 o se in altra categoria non abitativa, quelli per i quali risulta l’apposizione di una specifica annotazione di ruralità da parte dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 14 bis dell’articolo 13 del D.L 201/2011.

Si considerano altresì fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, anche se dichiarati ad uso abitativo, ma per i quali risulta l’annotazione di ruralità da parte dell’Agenzia delle Entrate, le costruzioni destinate :

ad agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.”

Dato atto quindi dell'introduzione dell'articolo 13 bis si rende necessario sostituire all'articolo 17, comma 4 le parole " art. 13.3" con le parole "*art. 13 bis*";

Tenuto conto inoltre che ai sensi della previsione del D.L 30.12.2013 n. 102, articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i cosiddetti beni-merce, ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Dato atto che lo stesso decreto stabilisce al comma 5 bis che ai fini dell'applicazione dei benefici di cui sopra, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;

Ritenuto pertanto necessario aggiungere al comma 3, articolo 17 dopo le parole "*omissis...non siano in ogni caso locati...*" il seguente periodo :

"Per usufruire di tale esenzione, deve essere presentata, a pena di decadenza, dichiarazione di variazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento";

Valutato infine opportuno, vista la modifica sopra effettuata, sostituire il comma 3, articolo 19 con il testo che segue:

"3. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 comma 3, 15, comma 1, lett c) e 17 comma 3 del presente Regolamento."

Viste le disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria sopra richiamate;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti reso in data 12.02.2018 che si allega alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 23
Astenuti	= 1
Votanti	= 22
Favorevoli	= 15
Contrari	= 7

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 15 [Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella]

Contrari = 7 [Bambi Giulia - Batistini Leonardo - Bencini Valerio - De Lucia Chiara - Franchi Erica - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

Astenuti = 1 [Babazzi Alessio]

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione n. 57 del 23.07.2014, successivamente confermate con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016 e n. 38 del 31.03.2017 e di seguito riportate:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze : 0,50 per cento.
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento.

- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento.
- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) : 0,76 per cento.
- Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10) : 0,98 per cento.
- Altri immobili : 1,06 per cento.

2. Di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dalla legge all'articolo 13, comma 10, D.L 201/2011, nella misura di € 200,00;

3. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le modifiche agli articoli 6,8,10,11,13,17,19 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 27.09.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016 e n. 38 del 31.03.2017 e introdurre l'articolo 13 bis.

4. Di sostituire all'articolo 6, comma 1, il periodo *“L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.”*

Con il seguente:

“L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici di dettaglio, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dallo strumento urbanistico generale.”

5. Aggiungere all'articolo 8, il comma 3 bis, con il testo che segue:

3bis” E' possibile riconoscere le agevolazioni previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze anche nel caso in cui il titolare del diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione abbia stipulato un contratto di

locazione regolarmente registrato, purché avente ad oggetto una porzione dell'unità immobiliare che costituisce la propria abitazione principale, che rimane prevalente rispetto al numero di vani locati."

6. Eliminare al periodo 3, comma 1 dell'articolo 10 la parola "esclusivamente" e aggiungere, dopo le parole " ...omissis...*trasmessa per posta elettronica certificata* ...omissis..." le parole " o fax ".

7. Apportare all'articolo 11 le seguenti modificazioni:

al periodo primo, comma 1, sostituire le parole "...omissis...*nonché dagli accordi territoriali sottoscritti fra le organizzazioni* ... omissis ..." con le parole "...omissis... *che fa riferimento agli accordi territoriali* ...omissis...";

al periodo secondo, comma 1 sostituire la parola "comunicazione" ove presente con la parola "dichiarazione";

al periodo secondo, comma 1 eliminare la parola "esclusivamente" e aggiungere dopo le parole "...omissis...*trasmessa per posta elettronica certificata*... omissis..." le parole " o fax ";

aggiungere infine il comma 5 con il testo che segue:

"5. Nel caso in cui la dichiarazione presentata non sia valutabile per mancanza di alcuni dati essenziali ai fini del controllo l'ufficio può richiederne l'integrazione. Se i dati richiesti non pervengono entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta la dichiarazione presentata è da considerarsi respinta."

8. Abrogare all'articolo 13, il comma 3, ed introdurre l'articolo 13 bis con il testo che segue:

"I fabbricati rurali ad uso strumentale sono quelli in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, classificati nella categoria catastale D10 o se in altra categoria non abitativa, quelli per i quali risulta l'apposizione di una specifica annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 13 del D.L 201/2011."

Si considerano altresì fabbricati rurali ad uso strumentale, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 bis, D.L n. 557/1993, anche se dichiarati ad uso abitativo, ma per i quali risulta l'annotazione di ruralità da parte dell'Agenzia delle Entrate, le costruzioni destinate :

ad agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento.”

9. Sostituire all'articolo 17, comma 4, le parole “ *art. 13.3*” con le parole “*art. 13 bis*”

10. Aggiungere al comma 3, articolo 17, dopo le parole “*omissis...non siano in ogni caso locati...*” il seguente periodo :

” Per usufruire di tale esenzione, deve essere presentata, a pena di decadenza, dichiarazione di variazione di cui all'articolo 19 del presente Regolamento”;

11. Sostituire all' articolo 19, il comma 3 con il testo che segue:

“3. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo al fine di attestare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 comma 3, 15, comma 1, lett c) e 17 comma 3 del presente Regolamento.”

12. Di dare atto che il testo modificato del Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 23.07.2014 e modificato con deliberazioni n. 67 del 20.05.2015, n. 42 del 28.04.2016 e n. 38 del 31.03.2017 recepisce in *parte qua* le modifiche degli artt 6,8,10,11,13,17,19 introdotte con il presente atto e l'articolo 13 bis , giusta e immodificata ogni altra parte.

13. Di stabilire che le modificazioni introdotte hanno validità dal 01.01.2018.

14. Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell'Economia e Delle Finanze con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 4
Partecipano al voto	= 19
Astenuti	= 1
Votanti	= 18
Favorevoli	= 17
Contrari	= 1

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 17 [Bambi Giulia - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella]

Contrari = 1 [Franchi Erica]

Astenuti = 1 [Babazzi Alessio]

Non Votanti = 4 [Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Fulici Fabiana - Tognetti Massimiliano]

DELIBERA

15. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____